



AREA PREVIDENZA

OPI DI TRENTO
VIA MACCANI 211
38100 TRENTO (TN)

Roma, 24/11/2022

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA RATEIZZAZIONE E DI EVENTUALI CAUSE DI ESCLUSIONE DEL BENEFICIO (ART. 12, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA)

Gentile Iscritta/o,

a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento del conguaglio 2021, saranno applicate le condizioni per accedere alla rateizzazione del debito contributivo scaduto e relativi accessori definite con delibera del Consiglio di Amministrazione di ENPAPI n. 277 del 4 agosto 2022.

Di seguito si riportano le nuove condizioni di accesso e di esclusione:

- 1. La domanda di rateizzazione deve riguardare tutti i debiti afferenti alle annualità di contribuzione già scadute al momento di presentazione dell'istanza** ; non possono accedere alla rateizzazione gli iscritti non in regola con gli adempimenti dichiarativi, anche per anni pregressi non presenti nel piano di rateizzazione, e coloro che, alla data della domanda, hanno già maturato il diritto a pensione (65 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva).
2. Le sanzioni, di cui agli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento di Previdenza, relativi ai contributi oggetto di rateazione sono calcolati alla data di presentazione della domanda.
3. **L'iscritto può beneficiare fino ad un massimo di due rateizzazioni contemporaneamente in essere**: per il conteggio si terrà conto delle sole rateizzazioni accolte a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento del conguaglio 2021
4. Il piano di rientro è comunicato dall'Ente all'interessato, unitamente con l'accoglimento della domanda di rateazione. La data di scadenza del pagamento dell'ultima rata non potrà essere fissata oltre la data di maturazione del diritto a pensione (65 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva).
5. L'accoglimento della domanda di rateizzazione non sospende l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per gli anni successivi, ed il loro mancato versamento determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
- 6. Il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, costituisce inadempimento grave e come tale**



comporta l'immediata decadenza dal diritto della rateizzazione.

7. **Il piano di rientro diviene definitivo a seguito del pagamento della quota di acconto, pari al 20% delle somme dovute a titolo di contributi, interessi e sanzioni e della prima rata, ed è condizione necessaria per il rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva.**
8. **Gli iscritti con una posizione debitoria accertata dall'Ente e per i quali risultino già avviate le procedure di recupero crediti attraverso azione giudiziale, ovvero affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossioni, sono esclusi dalla facoltà di rateizzazione. Gli stessi, fino a completa estinzione del debito per avvenuto pagamento, sono esclusi dai benefici assistenziali, previsti annualmente attraverso apposito Bando, e dal rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva.**

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale dell'Ente <http://www.enpapi.it>

Cordiali saluti

Il Responsabile
Sandro Tranquilli

